

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

15 FEB. 2000

ADDI' 15 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	NETA	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI - ASS. RI BONADONNA - DONATO - HERMANIN

DELIBERAZIONE N° 378

OGGETTO: L.R. 38/98, art.15 - Approvazione dello Statuto della Agenzia Lazio Lavoro.



Oggetto: Legge Regionale 7 agosto 1998 n. 38 - art. 15.
Approvazione dello statuto dell'Agenzia Lazio Lavoro.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

VISTO lo statuto regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 1998 n.38;

VISTO in particolare l'art. 15 della L.R. 38/98 che stabilisce che il direttore generale dell'Agenzia Lazio Lavoro, entro 60 giorni dalla nomina, adotta lo statuto che è approvato dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

VISTA la deliberazione di Consiglio Regionale n. 533 del 12.5.1999, relativa alla nomina a direttore generale dell'Agenzia Lazio Lavoro del signor Gasparino Caviglioli;

VISTO il successivo contratto, repertorio n. 4825 del 17.11.1999, di conferimento dell'incarico al direttore generale dell'Agenzia Lazio Lavoro;

VISTA la determinazione dirigenziale del direttore generale n. 1 del 26.11.1999, trasmessa al Settore 24 della Regione Lazio in data 14.12.1999, con la quale il direttore generale dell'Agenzia Lazio Lavoro adotta lo statuto dell'Agenzia, che si allega alla presente deliberazione;

CONSTATATO CHE lo stesso statuto è conforme alla L.R. 38/98;

RITENUTO opportuno che possa procedersi all'approvazione dello statuto dell'Agenzia Lazio Lavoro;

ACQUISITO il parere della Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 08.02.2000;

VISTA la Legge 15.5.1997 n. 127, articolo 17, comma 32;

all'unanimità

23 FEB. 2000



DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 38/98, l'allegato statuto dell'Agenzia Lazio Lavoro, adottato dal direttore generale dell'Agenzia stessa con determinazione dirigenziale n. 1 del 26.11.1999;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere a carico del bilancio regionale;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.127/97, articolo 17, comma

IL VICE PRESIDENTE: F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUICCIARDI

STATUTO

TITOLO I SEDE, NATURA GIURIDICA E FUNZIONI

Art. 1 (Sede e natura giuridica)

1. L'Agenzia Lazio Lavoro, di seguito denominata Agenzia, istituita dall'articolo 10 della Legge Regionale 7 agosto 1998 n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro", quale ente strumentale della Regione Lazio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, ha sede legale in Roma.

Art. 2 (Funzioni)

1. L'Agenzia svolge le funzioni di cui agli articoli 2, 5, 10 e 27 della L.R. 38/98 nonché le altre funzioni individuate negli atti programmatici e di coordinamento della Regione di cui agli articoli 3 (Piano pluriennale per le politiche attive del lavoro), 4 (Piano annuale di attuazione), 6 (Atti di indirizzo e coordinamento) della legge regionale medesima.
2. L'Agenzia ha compiti di assistenza tecnica alle Province e ai Comuni per la progettazione e l'attuazione di programmi e di interventi relativi sia alle politiche ed ai servizi per il lavoro, sia alla realizzazione della rete regionale di servizi per l'impiego.
3. L'Agenzia può realizzare, anche a titolo oneroso, servizi a favore di privati in materie attinenti alle sue funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 c.1 lett. h del d.lgs. 469/97, purché siano previsti nel programma annuale di attività dell'Agenzia.
4. L'Agenzia conforma le sue attività agli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento della Regione Lazio.


TITOLO II ORGANI

Art. 3 (Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia: il Direttore Generale; il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 4 (Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale dell'Agenzia è nominato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 38/98, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.



2. Il Direttore Generale provvede alla direzione dell'Agenzia e a tutti i compiti e le funzioni conferite dalla L.R. 38/98. In particolare il Direttore Generale:
 - a. sovrintende all'attività dell'Agenzia, ne dirige la struttura organizzativa, provvede all'organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate;
 - b. verifica i risultati di gestione in relazione agli obiettivi assegnati ai dirigenti e ai soggetti preposti a strutture non dirigenziali;
 - c. adotta gli atti da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
 - d. adotta gli schemi di convenzione, stipula gli atti negoziali compresi i contratti di lavoro del personale di ruolo dell'Agenzia; presiede le commissioni di gara e di concorso;
 - e. esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e quelli di acquisizione delle entrate nel rispetto delle leggi regionali in materia;
 - f. conferisce gli incarichi di direzione fissando gli obiettivi di gestione e assegnando ai dirigenti le risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli;
 - g. assume e sottoscrive i contratti di lavoro del personale di cui al successivo art. 12 c. 5 lett. d.;
 - h. promuove e resiste alle liti attive e passive ed ha il potere di conciliare e transigere in ciò avvalendosi dell'Avvocatura regionale.
3. Il Direttore Generale può delegare ad altri dirigenti dell'Agenzia l'adozione di atti di propria competenza.
4. Il Direttore può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento temporaneo, da un dirigente dell'Agenzia dallo stesso incaricato senza che ciò comporti alcuna maturazione di diritti.

Art. 5
(La dirigenza)

1. I dirigenti dell'Agenzia adottano gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna, tenuto conto dei rispettivi ambiti di competenza, come definiti dai provvedimenti di conferimento degli incarichi adottati dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. f.
2. Ai dirigenti dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 1 luglio 1996 n. 25.

Art. 6
(Collegio dei revisori dei conti.
Composizione, nomina, durata in carica e compenso)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio Regionale scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27.1.92, n. 88.
2. I revisori durano in carica cinque anni.
3. Il collegio elegge nel proprio seno, tra i membri effettivi, il proprio presidente.
4. Ai componenti del collegio dei revisori compete, ai sensi del comma 5, dell'art. 13, della L.R. 38/98, un compenso annuo pari al 20% di quello spettante al direttore generale nonché il rimborso delle spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'Agenzia.



R


Art. 7
(Compiti e funzionamento)

1. Al collegio dei revisori dei conti sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) Esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Agenzia e, in particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio di previsione e del rendiconto generale alle norme di legge;
 - b) Riferisce ogni trimestre al direttore generale sui risultati dell'attività di controllo di cui al punto precedente;
 - c) redige semestralmente una dettagliata relazione sull'andamento generale della gestione contabile dell'Agenzia e la trasmette al Presidente della Giunta regionale;
 - d) effettua le verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.
2. La prima convocazione di insediamento del collegio dei revisori è effettuata dal direttore generale entro 15 giorni dalla data di nomina del collegio stesso.
3. L'Agenzia, per i compiti di segreteria del collegio, mette a disposizione il personale ed i mezzi necessari all'efficiente funzionamento del collegio stesso.
4. Il collegio dei revisori è convocato dal suo presidente.
5. Di ciascuna riunione è redatto un verbale sottoscritto dagli intervenuti.
6. Le deliberazioni del collegio dei revisori sono assunte a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
7. Il collegio dei revisori delibera validamente con la presenza di almeno due componenti. In tal caso, l'eventuale decisione di formulare osservazioni sugli atti sottoposti a controllo può essere validamente assunta solo quando sussista identità di valutazione di entrambi i presenti.
8. Per lo svolgimento dei propri compiti, i revisori hanno accesso, anche singolarmente a tutti gli uffici dell'Agenzia e possono esaminare tutta la documentazione amministrativa e contabile.
9. Gli atti relativi ai compiti di cui al comma 1, sono rimessi al collegio dei revisori entro 5 giorni dalla loro adozione, redazione o richiesta.

TITOLO III
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 8
(Mezzi patrimoniali e finanziari)

1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:
 - a. beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso o in comodato;
 - b. finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del piano annuale di attuazione;
 - c. contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
 - d. rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera a.;
 - e. eventuali proventi derivanti dai servizi forniti a terzi.
2. Fanno parte del patrimonio dell'Agenzia le risorse finanziarie, i beni mobili e immobili già destinati all'Agenzia per l'Impiego e trasferiti alla Regione Lazio dal Ministero del lavoro.
3. La Regione può concedere in uso o in comodato all'Agenzia altri beni e/o fornirle gratuitamente dei servizi.

R

Art. 9
(Programma annuale di attività)

1. Il Direttore Generale entro il 31 dicembre, previo parere obbligatorio della Commissione Regionale di Concertazione di cui all'art. 7 della L.R. 38/98 - da esprimere entro 15 giorni dal ricevimento degli atti relativi - adotta il programma annuale di attività dell'Agenzia, con gli obiettivi, gli interventi e le risorse, che deve essere redatto in conformità con gli atti di programmazione regionale.

Art. 10
(Bilancio di previsione)

1. Il sistema contabile dell'Agenzia è basato sul bilancio annuale di previsione e sul rendiconto generale.
2. Il bilancio di previsione è adottato dal direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce e, corredato dei pareri del collegio dei revisori, è approvato con le modalità di cui alla L.R. 30 aprile 1991 n.19 e successive modificazioni.
3. Gli assestamenti di bilancio e gli eventuali provvedimenti di variazione sono adottati, ai sensi della L.R. 15/77 e successive modificazioni, dal direttore generale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce ed approvati con le modalità di cui alla L.R. 19/91 e successive modificazioni.

Art. 11
(Rendiconto generale)

1. Il rendiconto generale della gestione conclusasi il 31 dicembre è adottato dal Direttore Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo e, corredato del parere del collegio dei revisori, è approvato dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 19 e successive modificazioni.

Art. 12
(Gestione economica e finanziaria)

1. L'Agenzia gestisce la propria attività secondo le norme regionali in materia di contratti, patrimonio, economato e contabilità, in quanto applicabili.



TITOLO IV
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E VIGILANZA

Art. 12
(Organizzazione)

1. L'Agenzia è così organizzata:
 - a. Direzione Generale.
 - b. Strutture a responsabilità dirigenziale.




- c. Strutture amministrative semplici: le unità di gestione.
 - d. Strutture amministrative semplici: le unità di progetto.
2. Una diversa articolazione funzionale e organizzativa dell'Agenzia può essere introdotta in relazione al programma annuale di attività.
 3. L'organizzazione del lavoro dell'Agenzia e l'assegnazione delle relative risorse professionali sono determinate dalle esigenze di lavoro e dalle priorità definite dal Direttore Generale.
 4. Entro 60 giorni dalla nomina il Direttore Generale, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative giustò l'art. 17 c. 1 della L.R. 38/98, provvede all'organizzazione amministrativa dell'Agenzia ed alla adozione della "dotazione organica" del personale suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali, nell'ambito del contingente e della spesa complessiva determinati dalla Giunta Regionale.

ART. 13 (Personale)

1. Al personale dipendente dell'Agenzia si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, di previdenza e quiescenza previsti dalle disposizioni contrattuali e normative in vigore per il personale regionale.
2. Per l'espletamento delle proprie attività l'Agenzia si avvale:
 - a) del personale assunto con contratto di diritto privato di cui all'art. 7c.1 lett.a del d. lgs. 469/97, che, alla scadenza del relativo contratto, è immesso nei ruoli dell'Agenzia previa apposita selezione, ai sensi dell'art.35 c.3 della L.R. 38/98;
 - b) del personale di ruolo trasferito ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera b del d. lgs. 469/97 e ad essa assegnato, ovvero di personale assunto tramite concorso pubblico;
 - c) di personale di ruolo assunto tramite concorso pubblico, nell'ambito del contingente e della spesa complessivi determinati dalla Giunta regionale";
 - d) di collaboratori dotati di specifiche professionalità, tramite assunzioni con contratto a termine di diritto privato, per lo svolgimento di attività professionali, di studio o di ricerca che richiedano conoscenze specifiche, in caso di assenza di competenze specifiche nell'ambito delle professionalità possedute dal personale dell'Agenzia.
3. I criteri per il trattamento economico dei collaboratori da assumere con contratto a termine di diritto privato, sono fissati, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R.38/98, dalla Giunta Regionale, in conformità al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali.

Art. 14 (Sistema di controllo interno)

1. E' istituito un servizio di controllo interno, composto da tre esperti di cui uno interno all'Agenzia, in possesso di provata capacità ed esperienza, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Per motivate esigenze il direttore generale può nominare consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo della gestione.
2. Il funzionamento e l'organizzazione del servizio di controllo interno sono disciplinati con regolamento del direttore generale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l'articolazione dei parametri di riferimento del controllo in relazione alle diverse attività ed alla valutazione delle responsabilità dirigenziali.



4. Il servizio di controllo interno determina almeno annualmente, anche su indicazione del direttore generale, i parametri di riferimento del controllo.
5. Il Nucleo di valutazione, in attuazione dell'art. 20 del D.Lghs. 29/93, opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura e risponde esclusivamente al direttore generale. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica vigente, un apposito contingente di personale e una dotazione di mezzi adeguata.
6. Il servizio di controllo interno opera anche come nucleo di valutazione. A tal fine si applicano le disposizioni disciplinanti la specifica materia nei riguardi della dirigenza regionale.

Art. 15
(Revisione e modifica dello Statuto)

1. La revisione o la modifica dello Statuto sono adottate secondo le procedure previste all'art. 15 della L.R. 38/98.







Prot. n° 55

Roma, 14 dicembre 1999

Dr. Tassone

Alla Giunta Regionale della Regione Lazio
Per il tramite del Prof. Pietro Lucisano
Assessore alla Scuola, Formazione e alle
Politiche per il Lavoro


Oggetto: trasmissione determinazione dirigenziale n. 1/99 e Statuto Agenzia Lazio Lavoro

Si trasmettono la determinazione dirigenziale n. 1 del 26/11/1999 e lo Statuto dell'Agenzia Lazio Lavoro per la presentazione degli stessi alla Giunta della Regione Lazio per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 sub a) e dell'articolo 15 della Legge Regionale n. 38 del 7 agosto 1998.

Il Direttore Generale


Gasparino Caviglioli

Gasparino Caviglioli



Ret

REGIONE LAZIO	
Assessorato scuola - Formazione e Politiche per il Lavoro	
14 DIC. 1999	
N° PROTOCOLLO	CLASSIFICAZIONE
1509	71P



REGIONE LAZIO
ASS. SC. - FORMAZ. E POLITICHE
14 DIC 1999
SETTORE

g

R



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
del Direttore Generale
N. 1 del 26/11/1999**

Adozione e presentazione dello Statuto dell'Agencia Lazio Lavoro alla Giunta della Regione Lazio per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 sub a) e dell'articolo 15 della Legge Regionale n. 38 del 7 agosto 1998.

Impegno di spesa: senza impegno di spesa

Responsabile del procedimento : Gasparino Caviglioli.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA LAZIO LAVORO**

Vista la Legge della Regione Lazio n. 38 del 7 agosto 1998 (articolo 12 comma 3 sub a e articolo 15), in base alla quale il Direttore Generale, entro 60 giorni dalla nomina, adotta lo statuto che è approvato dalla Giunta regionale.


Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n. 533 del 12/5/1999, relativa alla nomina a Direttore Generale dell'Agencia Lazio Lavoro del signor Gasparino Caviglioli.

Visto il conseguente contratto per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Agencia Lazio Lavoro al signor Gasparino Caviglioli.

Esaminato l'elaborato dello Statuto dell'Agencia Lazio Lavoro (riportato in allegato) da inviare per l'approvazione alla Giunta della Regione Lazio.

Ritenuto lo stesso:

- coerente con il profilo di persona giuridica di ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile;
- coerente con gli atti d'indirizzo, di programmazione e di coordinamento finora emanati dalla Regione Lazio;
- coerente con le finalità, le funzioni e le attività che la Regione Lazio ha assegnato all'Agencia Lazio Lavoro;
- completo in quanto ad indicazioni sulle competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'Agencia, nonché, sui criteri di organizzazione e sui controlli interni, sulle norme per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità;



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


- completo e formato per la presentazione alla Giunta della Regione Lazio, ai fini dell'approvazione.

DETERMINA

1. L'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Lazio Lavoro, così come riportato in allegato.
2. La presentazione dello stesso presso la Giunta della Regione Lazio per la proposta di approvazione, come previsto dall'articolo 15 della Legge Regionale n. 38 del 1998.
3. La presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Firma del Dirigente responsabile dell'atto:

Gasparino Caviglioli



Roma, 26 novembre 1999





CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Scuola - Diritto allo studio - Università -

Problemi del lavoro - Formazione professionale

Il Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO		
S	001362	08.02.00
CAT.	CL.	FASC.

REGIONE LAZIO SEGRETARIA GIUNTA	
11 FEB. 2000	
CLASSIFICA	50584

Al Presidente del Consiglio Regionale

All'Ufficio Pareri

e p. c.  Alla Presidenza della Giunta
Settore III - Ufficio V
Rapporti con il Consiglio
Via Cristoforo Colombo, 212
S E D E

OGGETTO: S.D. n. 1171/3. Prot. 50368.

L.R. 38/98 art. 15. Approvazione Statuto dell'Agenzia
Lazio Lavoro.

Si comunica che questa Commissione, nella seduta del 8 2. 2000 ha esaminato lo
schema di delibera di cui all'oggetto e, a all'unanimità ha espresso parere
favorevole allo stesso.

(Rapisardo Antinucci)



Antinucci

REGIONE LAZIO SEGRETARIA GIUNTA ARRIVO
10 FEB. 2000
ANTINUCCI

Antinucci